



# COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

## Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con delibera C.C. n. 14 del 20 aprile 2013  
Integrato con delibera C.C. n. 56 del 10 dicembre 2013

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana	4
Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.	4
Art. 3 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni	4
Art. 4 - Ostensibilità e validità dei titoli	5
Art. 5 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli	5
TITOLO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO	6
Art. 6 - Divieto di occupare il suolo	6
Art. 7 - Domande per l'occupazione del suolo	6
Art. 8 - Occupazioni permanenti e temporanee	6
Art. 9 - Concessione di occupazioni permanenti	6
Art. 10 - Commercio su aree pubbliche	7
Art. 11 - Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione	7
Art. 12 - Occupazione del suolo pubblico – diniego	7
Art. 13 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo	7
Art. 14 - Installazione di tende solari	7
Art. 15 - Installazione di insegne, targhe, vetrine o bacheche, striscioni pubblicitari e Manifesti	8
Art. 16 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci od altro	9
Art. 17 - Esposizioni di derrate all'esterno dei negozi	9
TITOLO III - NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO	10
Art. 18 - Disposizioni generali	10
Art. 19 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici	10
Art. 20 - Cura delle siepi e delle piante ed estirpamento dell'erba	10
Art. 21 - Atti contrari al decoro ed alla decenza	12
Art. 22 - Manutenzione degli edifici	12
Art. 23 - Deturpamento di edifici pubblici e privati	12
Art. 24 - Distribuzione di manifesti	12
Art. 25 - Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi	14
Art. 26 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico	14
Art. 27 - Battitura di panni e tappeti	14
Art. 28 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni	14
Art. 29 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	14
Art. 30 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani	15
Art. 31 - Trasporto di materiale di espurgo e cose maleodoranti	15
Art. 32 - Trasporto di letame e di materiali di facile dispersione	15
Art. 33 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	15
Art. 34 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	16
Art. 35 - Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere	16
Art. 36 - Altri atti vietati	17
Art. 37 - Parchi ed aree verdi pubbliche	17
Art. 38 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti	17
TITOLO IV - QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO	19
Art. 39 - Disposizioni di carattere generale	19
Art. 40 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	19
Art. 41 - Custodia e detenzione di cani o di altri animali	19
Art. 42 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico	20
Art. 43 - Cattura dei cani e di altri animali	20
Art. 44 - Maltrattamento o molestia agli animali	21

Art. 45 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali	21
Art. 46 - Impianto e uso di macchinari	21
Art. 47 - Segnalazioni sonore, sirene e campane	21
Art. 48 - Dispositivi sonori di allarme	22
Art. 49 - Attività rumorose vietate	22
Art. 50 - Impianto ed esercizio di attività rumorose ed incomode	23
Art. 51 - Rumori, vibrazioni, esalazioni	23
Art. 52 - Attività professionali rumorose od incomode	23
Art. 53 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose	24
Art. 54 - Mestieri girovaghi	24
Art. 55 - Disciplina della mendicITÀ nel territorio comunale	24
Art. 56 - Trasporto di oggetti	24
Art. 57 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi	25
Art. 58 - Deposito di velocipedi, ciclomotori, carrozzelle, carriole	25
Art. 59 - Rovinio di parti od accessori di fabbricati	25
Art. 60 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati	25
Art. 61 - Protezione in occasione di lavori	25
Art. 62 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	26
Art. 63 - Apertura di botole e chiusini	26
Art. 64 - Pitture e verniciature fresche	26
Art. 65 - Esposizioni	26
Art. 66 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento	26
Art. 67 - Carichi sospesi	26
Art. 68 - Recinzioni	27
Art. 69 - Drappi e striscioni pubblicitari	27
Art. 70 - Luminarie e cavi elettrici	27
Art. 71 - Uso e manomissione di segnali	27
Art. 72 - Detenzione e deposito di materiale infiammabile	28
Art. 73 - Contatori di gas e bombole	28
Art. 74 - Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza	28
Art. 75 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni	28
Art. 76 - Fuochi artificiali	29
Art. 77 - Sparo di petardi	29
Art. 78 - Uso di bombolette spray	29
Art. 79 - Somministrazione, vendita e consumo di bevande	29
Art. 80 - Uso delle risorse idriche potabili	29
TITOLO V - COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI	30
Art. 81 - Obbligo di vendita	30
Art. 82 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita	30
Art. 83 - Indicazione del peso delle merci	30
Art. 84 - Esposizione dei prezzi	30
Art. 85 - Carta da avvolgere	30
Art. 86 - Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso	30
Art. 87 - Contegno degli esercenti il commercio	31
TITOLO VI - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	32
Art. 88 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni	32
Art. 89 - determinazione dell'entità delle sanzioni	32
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	33
Art. 90 - Abrogazione di norme preesistenti	33
Art. 91 - Entrata in vigore	33

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana.**

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.
2. Quando, nel contesto delle norme, non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione e, considerati sinonimi, i termini licenza o permesso.
4. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

### **Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.**

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché dagli altri Funzionari ed Agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i predetti Pubblici Ufficiali hanno la facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.
3. Per l'accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

### **Art. 3 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni.**

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune ed assumere informazioni e disporre accertamenti.
3. I termini per l'espletamento degli atti dell'istruttoria, quando la documentazione è completa, sono fissati in 30 (trenta) giorni se questa compete ad un unico ufficio, di 60 se compete a due o più uffici comunali, mentre è di 90 (novanta) giorni se dovranno essere richieste informazioni, pareri ed accertamenti ad altri Enti.
4. In casi eccezionali e particolarmente quando per l'utilizzazione del titolo (Concessione, Autorizzazione, Nulla-Osta, ecc.) si renda necessario l'approntamento di locali o l'esecuzione di lavori, i termini precitati potranno essere congruamente prorogati.
5. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti secondo l'ordinamento interno del Comune.

6. I titoli si intendono accordati:

- a. personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b. previo pagamento di tasse o diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- c. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- d. con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e. sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f. con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- g. con facoltà di sospensione o di revoca senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

7. Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

- a. ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
- b. a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente;
- c. all'eventuale deposito di polizza fidejussoria o fideiussione bancaria per un importo minimo di 500,00 Euro e per un massimo di 10.000,00 Euro.

8. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

#### Art. 4 - Ostensibilità e validità dei titoli.

1. I titoli di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

2. Essi dovranno comunque essere esibiti agli Agenti di Polizia Municipale nonché agli altri Funzionari ed Agenti di cui all'art. 2 del presente regolamento, che ne facciano richiesta.

3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che abbiano causato la perdita dell'originale.

4. I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

5. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con osservanza delle condizioni indicate nell'art. 3.

#### Art. 5 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli.

1. Salve disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a. possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- b. possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- c. devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi

dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

2. Si intende decaduto il titolo:

- a. quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato o se stabilito nell'atto stesso;
- b. quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine che gli sarà indicato.

4. Ove lo si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

## **TITOLO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**

### **Art. 6 - Divieto di occupare il suolo.**

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

### **Art. 7 - Domande per l'occupazione del suolo.**

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Sindaco, indicando nella medesima l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa, allegando planimetria indicante l'ingombro e l'esatta ubicazione del luogo interessato.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre al rispetto delle norme del Codice della Strada, al versamento della tassa prevista dal vigente Regolamento Comunale T.O.S.A.P. se ed in quanto dovuta.

### **Art. 8 - Occupazioni permanenti e temporanee.**

1. Si considerano "permanent" le occupazioni non inferiori ad un anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazioni di impianti.

2. Si considerano "temporanee" le occupazioni la cui durata sia inferiore ad un anno.

### **Art. 9 - Concessione di occupazioni permanenti.**

1. Le occupazioni "permanent" sono deliberate dalla Giunta Municipale sentiti gli Uffici competenti.

2. Dette concessioni debbono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dagli interessati con il Comune.

## Art. 10 - Commercio su aree pubbliche.

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato solamente nelle aree pubbliche, comprese quelle del demanio, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, appositamente stabilite dal Sindaco a norma di Legge.

## Art. 11 - Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione.

1. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto a pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale che possa comunque costituire pericolo od intralcio.

2. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo od intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia delle vetrate, targhe, insegne, serrande, lampade o simili sono consentite senza autorizzazione o concessione salvo eventuali divieti prescritti appositamente dal Sindaco.

## Art. 12 - Occupazione del suolo pubblico – diniego.

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità e debbono essere negate quando pregiudicano l'incolumità pubblica.

2. In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni.

## Art. 13 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo.

1. Ai titolari di permesso di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni od autorizzazioni scritte, è vietato:

- a. infiggere pali o punte nel suolo;
- b. smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c. ostacolare od intralciare in qualsiasi modo la circolazione e l'accesso agli edifici ed ai negozi.
- d. depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare agli esercenti il commercio su aree pubbliche ed a coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia o rifiuto.

## Art. 14 - Installazione di tende solari.

1. E' vietata l'installazione su aree pubbliche o private aperte al pubblico di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune.

2. Le tende solari ed i loro accessori, o strutture simili sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio sono ammesse:

a. se ricadenti su spazi pedonali:

1. a condizione che comunque non limitino la visibilità o costituiscano ostacolo per il

traffico;

2. con sporgenza non superiore a metri 1,50;
  3. con un'altezza dell'orlo inferiore non minore di metri 2,20;
  4. con una proiezione della sporgenza massima con un franco di almeno 50 centimetri dal profilo esterno dello spazio pedonale.
- b. se ricadenti su vie aventi la sede stradale con larghezza superiore a metri sei prive di spazi pedonali:
1. a condizione che comunque non limitino la visibilità e comunque non costituiscano ostacolo per il traffico;
  2. con sporgenza non superiore a metri 1,50;
  3. con un'altezza dell'orlo inferiore non minore di metri 5,00.

3. Non sono ammesse tende solari o strutture simili con sporgenza verso l'esterno ricadente sul piano viabile lungo vie, sprovviste di spazi pedonali, aventi una larghezza della sede stradale inferiore a metri sei.

4. L'esposizione di tende sporgenti su spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio può venire vietata qualora ostino ragioni di decoro edilizio od ambientale.

5. Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, il Sindaco stabilisce caso per caso se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza alla circolazione.

6. Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

7. Il Sindaco ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per la collocazione di una o più tende sia di interesse artistico o ambientale.

8. In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone e alla circolazione.

#### Art. 15 - Installazione di insegne, targhe, vetrine o bacheche, striscioni pubblicitari e manifesti.

1. E' vietata, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dai Regolamenti Comunali di Edilizia, sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni e sull'Occupazione degli Spazi Pubblici o soggetti a pubblico passaggio, l'installazione di insegne, targhe, vetrine o bacheche, sorgenti luminose di qualsiasi tipo, striscioni ed altri mezzi pubblicitari senza l'autorizzazione del Comune.

2. Il Sindaco potrà comunque negare l'autorizzazione per l'installazione di quanto sopra quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati o risulti offeso il decoro o l'aspetto dei luoghi pubblici.

3. Le targhe, le vetrine e le bacheche potranno essere installate:

- a. totalmente in area privata se non aperta al pubblico;
- b. su facciate degli edifici prospiciente spazi aperti al pubblico a condizione che non abbiano sporgenze superiori a cm. 10;
- c. lungo le Vie su strutture autonome a condizione che non sporgano sulle pertinenze della strada;
- d. su piazze o aree aperte al pubblico se si riterranno di volta in volta autorizzabili tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche, dell'ingombro, dell'interesse generale,



dell'ubicazione e della località.

4. Sono comunque vietate le sorgenti luminose esclusivamente di colore rosso, giallo e verde, fisse o intermittenti e quelle che producono abbagliamento per orientamento o con intensità luminosa maggiore di 100 candele per mq., se dirette verso aree di pubblico transito.

6. L'affissione dei manifesti dovrà avvenire negli spazi appositamente predisposti o usualmente adoperati.

7. Il Sindaco può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, abbiano determinate caratteristiche in armonia con esigenze ambientali.

#### Art. 16 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci od altro.

1. L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posa cicli, attrezzature commerciali, merci od altro, può essere autorizzata o concessa, previo eventuale pagamento dell'apposita tassa, a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, viabilistici o d'incolumità delle persone.

2. Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati giorni e/o orari o quando i locali sono chiusi.

#### Art. 17 - Esposizioni di derrate all'esterno dei negozi.

1. Le occupazioni di suolo, previo eventuale pagamento dell'apposita tassa, all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari, possono essere autorizzate o concesse con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e d'igiene.

2. Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

## **TITOLO III - NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO**

### **Art. 18 - Disposizioni generali.**

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti od esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e in stato decoroso.
2. E' vietato:
  - a. qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo di aree pubbliche o aperte al pubblico e degli edifici, anche se dipendente da incuria;
  - b. nelle zone lottizzate o di tipo residenziale, mantenere lotti di terreno con vegetazione incolta od in uno stato tale da costituire habitat naturale per animali od insetti molesti.
3. E' vietato gettare, scaricare, immettere od abbandonare rifiuti, se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, dal Regolamento d'Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle Leggi e Regolamenti Generali.
4. E' altresì fatto obbligo, ai possessori di stabili ed aree prospicienti la pubblica via o aperta all'uso pubblico, provvedere alla rimozione dei rifiuti mantenendo le aree di proprietà in uno stato decoroso.
5. Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, nel caso in cui la condotta illecita abbia ad oggetto beni demaniali o del patrimonio indisponibile, potrà essere ordinata la rimessa in pristino o in stato decoroso dei beni.

### **Art. 19 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.**

1. E' proibito agli esercenti dei negozi, degli esercizi pubblici, dei chioschi, delle botteghe, dei laboratori e simili, ai venditori ambulanti e quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un congruo numero di idonei porta rifiuti.

### **Art. 20 - Cura delle siepi e delle piante ed sfalcio dell'erba.**

1. I locatari, i conduttori o i proprietari di stabili ed aree all'interno dei centri abitati hanno l'obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione su tali stabili od aree ed alla estirpazione delle erbacce che dalla proprietà privata cresce o deborda verso la pubblica via o aree ad uso pubblico.
2. I conduttori o i proprietari di stabili ed aree all'interno dei centri abitati hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico con le seguenti modalità:
  - a. i rami delle piante non dovranno sporgere per un'altezza minima di metri 4,50;
  - b. le siepi piantumate in aderenza a recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che non sporgano dal profilo delle stesse ed avere un'altezza massima di metri 1,80;
  - c. le siepi piantumate per essere utilizzate esse stesse per delimitare le proprietà, dovranno essere tenute in modo tale che il loro profilo disti dalla sede stradale e sue pertinenze almeno 50 centimetri ed avere un'altezza massima di metri 1,80 salvo che

non ostruisca la visuale nelle intersezioni. In tale ipotesi l'altezza massima delle siepi dovrà essere concordata con la Polizia Locale, oppure arretrata adeguatamente.

3. Nel caso si intenda piantumare siepi o installare altri manufatti aventi altezza superiore al comma precedente, al fine di creare una barriera di protezione visiva tra la pubblica via o l'area ad uso pubblico ed il sito privato, la distanza minima dal fronte strada o dalle sue pertinenze dovrà essere di metri 1,50.

4. Per le siepi di vecchia piantumazione, esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sarà applicata una tolleranza solo per quanto riguarda l'altezza di cm. 50.

5. Nelle zone fuori dai centri abitati valgono le disposizioni contenute nel Codice della Strada (art. 29 C.d.S.) e nel relativo Regolamento Edilizio Comunale.

6. I proprietari di piantagioni poste a dimora, o che saranno piantate, a confine tra le proprietà di privati dovranno attendere alle disposizioni previste dagli artt. 892 (Distanza per gli alberi), 894 (Alberi a distanza non legale), 895 (Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale) e 896 (Recisione di rami protesi e radici) del Codice Civile.

### Art. 21 - Atti contrari al decoro ed alla decenza.

1. In qualsiasi luogo aperto od esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati;
2. In centro abitato, è vietato circolare a torso nudo e/o modo discinto.

### Art. 22 - Manutenzione degli edifici.

1. I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile, dalla vigente normativa nonché dal Regolamento Comunale Edilizio, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate o bacheche, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.
2. Debbono curare che sia sempre garantita sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.
3. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, nonché tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.
4. Inoltre i possessori a qualsiasi titolo di immobili hanno l'obbligo di apporre e mantenere in modo visibile dalla pubblica via il rispettivo numero civico. Qualora l'immobile non ne fosse fornito oppure lo stesso non fosse più visibile, esso verrà fornito dall'Ufficio anagrafe del comune su richiesta dell'interessato.

### Art. 23 - Deturpamento di edifici pubblici e privati.

1. Senza pregiudizio delle sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
2. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà essere eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con le relative spese a carico degli interessati.
3. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro e di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con rivalsa delle spese a carico dei possessori.
4. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere al ripristino, a propria cura e spese, dell'intonaco, delle tinte e comunque della superficie dei manufatti.

### Art. 24 - Distribuzione di manifesti.

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, su aree pubbliche o private a queste assimilate, è vietato collocare sui veicoli, lanciare, lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altro materiale pubblicitario.
2. La collocazione e distribuzione di materiale pubblicitario, con l'osservanza delle norme

stabilite con regolamento per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo o molestia alle persone.

#### Art. 25 - Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi.

1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo quindici e da altri Regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi e sugli altri luoghi prospicienti le pubbliche vie e piazze.

2. Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande in bollo corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

#### Art. 26 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico.

1. E' proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali senza l'autorizzazione del Sindaco.

2. Il lavaggio o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.

3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità dovuti a caso fortuito.

#### Art. 27 – Battitura ed esposizione di panni e tappeti.

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

2. E' vietato stendere la biancheria sopra gli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio.

#### Art. 28 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni.

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

2. Le immondizie raccolte dovranno essere conferite secondo il vigente Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.

#### Art. 29 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre rifiuti, sia solidi che liquidi, nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

### Art. 30 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani.

1. I rifiuti urbani e le immondizie, dovranno essere contenuti in appositi contenitori chiusi e conferiti al servizio di raccolta con le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
2. E' vietato gettare o abbandonare i rifiuti di qualsiasi tipo.
3. I piccoli rifiuti prodotti per strada devono essere conferiti negli appositi cestini se esistenti. Nei cestini stradali è vietato conferire rifiuti domestici, ingombranti od anche solo voluminosi.
4. E' vietato conferire i rifiuti in modo difforme da quanto previsto dal relativo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
5. I rifiuti urbani pericolosi, quali i prodotti farmaceutici usati o scaduti, le batterie e le pile, prodotti e contenitori etichettati con la sigla "T" e "F", dovranno essere conferiti negli appositi contenitori.
6. Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (*eco-centro*) senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

### Art. 31 – Trasporto ed impiego di materiale di espurgo e cose maleodoranti.

1. Le operazioni di espurgo, trasporto ed eventuale impiego ove consentito degli effluenti zootecnici, delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti dai Regolamenti Comunali d'Igiene e Sanità e di Polizia Rurale ed ogni altra norma vigente.
2. In ogni caso dovranno essere evitate, per quanto possibile, le esalazioni moleste e la dispersione del materiale trasportato.

### Art. 32 - Trasporto di letame e di materiali di facile dispersione.

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di:
  - a. materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride od altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, coi dovuti accorgimenti, ed in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria;
  - b. letame deve essere effettuato con veicolo coperto da telo impermeabile ed in modo tale da contenerne le esalazioni moleste.

### Art. 33 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti dei negozi, di laboratori, e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma

precedente dovranno provvedere alla sua rimozione.

3. In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

4. Le operazioni di cui ai precedenti commi, dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.

5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti, che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.

6. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o cospargere acqua che possa gelare.

7. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

#### Art. 34 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico sull'Ambiente, DM 161/2012 (Gazzetta Ufficiale N. 221 del 21 Settembre 2012) e alla DGR Veneto 179/2013, è vietato eseguire senza autorizzazione del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico ed in area aperta al pubblico dei residui di costruzione, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità Comunale.

3. Il Sindaco può ordinarne la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

#### Art. 35 - Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere.

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico nonché dai vigenti regolamenti comunali, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapori, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di qualsiasi tipo, residui di giardinaggio od altro materiale vegetale.



### Art. 36 - Altri atti vietati.

1. In tutto il territorio Comunale è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
  - a. eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali ed il lavaggio di veicoli;
  - b. sputare;
  - c. collocare senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
  - d. lasciare vagare od abbandonare qualsiasi specie di animale;
  - e. eseguire qualsiasi gioco fuori dai luoghi a ciò destinati che possa costituire pericolo o molestia;
  - f. effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
  - g. depositare recipienti o cose sotto o nelle pertinenze delle pubbliche fontane;
  - h. calpestare le aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, gli spazi erbosi nonché cogliervi fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
  - i. sedersi a terra, sulle aiuole;
  - j. arrampicarsi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, monumenti o manufatti in genere;
  - k. salire sulle panchine invece che sedervici;
  - l. introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e somministrazione per il pubblico di alimenti e bevande;
  - m. gettare mozziconi di sigarette;
  - n. gettare gomme da masticare.

### Art. 37 - Parchi ed aree verdi pubbliche.

1. Nei parchi ed aree verdi pubbliche attrezzate, all'interno dell'abitato, è vietato danneggiare, imbrattare o deturpare le attrezzature ed i cartelli, introdurre veicoli di qualsiasi genere ed animali anche se al guinzaglio, cogliere fiori, accendere fuochi, manomettere o danneggiare le piante e le siepi, spargere rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, salire sugli alberi e appendere o affiggere qualsiasi cosa.
2. E' vietato inoltre:
  - a. usufruire delle strutture ricreative, giostrine ecc... alle persone di età superiore agli anni 12 (dodici);
  - b. usufruire dei parchi ed aree verdi pubbliche delimitate fuori dagli orari fissati dal Sindaco e resi noti a mezzo appositi cartelli.
3. Fatte salve l'applicazione delle sanzioni, coloro che danneggiano i manufatti pubblici sono tenuti a ripristinarli a loro spese sotto il controllo del Comune.

### Art. 38 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti.

1. In tutto il territorio comunale, qualora esistano aree appositamente destinate, è vietata, fuori dalle stesse, la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.
2. Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Sindaco potrà vietare la sosta per il pernottamento in determinate località o vie del Comune.
3. Il Sindaco può vietare o limitare il deposito o l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate, anche in aree private per motivi d'igiene od ordine pubblico.
4. La sosta delle carovane dei nomadi, potrà essere consentita negli spazi prestabiliti al massimo per dodici ore (rif. art. 3, comma 7, Legge Regionale 16.12.1999 n. 56) solo nelle

zone periferiche dei centri abitati.

5. Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente possa essere pregiudizievole per la tutela del buon vicinato, del decoro od anche per ragioni igienico-sanitarie, il Sindaco potrà ordinare che le persone non iscritte nelle liste anagrafiche del Comune, abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie masserizie, così come previsto da apposita Ordinanza Sindacale.

6. Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica.

## **TITOLO IV - QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO**

### **Art. 39 - Disposizioni di carattere generale**

1. In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

### **Art. 40 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o privato aperto al pubblico, dovrà comunicarlo al Comune almeno dieci giorni prima della data prevista per l'evento.

2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima.

3. Per i comizi elettorali si applicano le norme speciali.

### **Art. 41 - Custodia e detenzione di cani o di altri animali.**

1. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte (dopo le ore 20.00 e fino alle ore 08.00 del giorno seguente) e durante le ore destinate al riposo delle persone (dalle ore 12.00 alle ore 14.00).

2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od adottare misure atte ad eliminare il disturbo.

3. E' vietato permettere al cane di proprietà di circolare libero in luogo pubblico.

4. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

5. Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti.

6. I proprietari di edifici bi-plurifamiliari e o confinanti con altre abitazioni non divise da in opere fisse in muratura che abbiano intenzione di detenere cani, che per la loro indole, possano suscitare sensazioni di paura, devono provvedere a loro spese a costruire, fatte salve le norme vigenti, delle barriere idonee in base alle prescrizioni che potranno essere dettate di volta in volta dagli uffici comunali competenti.

7. In ogni caso i ricoveri dei cani dovranno trovarsi a non meno di 10 m. dai confini di proprietà o comunque alla maggiore distanza possibile, salvo diverso accordo tra confinanti.

8. E' vietato, in zona residenziale, tenere allevamenti di animali di qualsiasi tipo. Sono fatti salvi gli allevamenti zootecnici esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 42 - Conduzione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico.

1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare o imbragatura e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore di un metro e mezzo.
2. Tutti i conduttori di cani di grossa taglia, come i mastini, i danesi, i terranova, gli alani, i doberman, i pastori, i bulldog, i rothweiler e gli incroci di dette razze, nonché i cani ritenuti od avvertiti di indole feroce, pericolosa e mordace, dovranno avere al seguito idonea museruola che, in caso di bisogno, anche a semplice richiesta della forza pubblica, dovrà essere messa all'animale.
3. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito o vietato l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso ai predetti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello ben visibile con l'indicazione "Attenti al cane" od analoghi in lingua italiana.
4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
  - a. i cani delle Forze di Polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
  - b. i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
  - c. i cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti. Tale obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica, di uso pubblico o comune (via, piazza, giardino o altro).
6. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o altro idoneo strumento, e sacchetto stagno per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti dall'animale così da ripristinare l'igiene del luogo. Questa norma non si applica agli animali per guida di ciechi e ipovedenti o accompagnatori di portatori di handicap da costoro condotti.
7. I proprietari sono altresì obbligati a depositare gli escrementi rimossi, in sacchetti chiusi come al comma precedente definiti, nei cestini stradali ove esistenti, diversamente li dovranno smaltire al proprio domicilio.

## Art. 43 - Cattura dei cani e di altri animali.

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico, saranno catturati dal personale a ciò addetto per essere custoditi nelle apposite strutture predisposte dalle Autorità Sanitarie competenti.
2. Coloro che intendono recuperare i cani accalappiati, dovranno fare richiesta alla competente A.S.L. Settore Veterinario che potrà disporre il rilascio previo rimborso delle spese di custodia e mantenimento, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative alle quali i proprietari saranno sottoposti per le eventuali infrazioni alle disposizioni regolamentari.
3. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

#### Art. 44 - Maltrattamento o molestia agli animali.

1. E' proibito maltrattare o molestare animali ed assoggettarli a fatiche eccessive in relazione alla loro età e alle loro caratteristiche etologiche.
2. L'uccisione di animali destinati all'alimentazione, quali il pollame ed altri, deve compiersi in modo che non sia visibile dalle aree pubbliche o aperte al pubblico in modo da evitare che terzi ne possano essere turbati, e comunque in modo da non sottoporre gli stessi a strazio.

#### Art. 45 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali.

1. Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di apparecchi musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili, con particolare riferimento all'art. 659 comma 1° del Codice Penale, specie dalle ore 23.00 alle ore 08.00 del giorno seguente, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini.
2. I pubblici esercizi, autorizzati ad intrattenere il pubblico con attività danzanti, ballo ed intrattenimenti canori, dovranno, nella conduzione di tale attività, rispettare i limiti di rumorosità previsti dal D.P.C.M. del 01 marzo 1993 e dalla legge n. 447 del 26 giugno 1995 e dall'apposito regolamento comunale.
3. Tali limiti potranno essere superati con autorizzazione del Sindaco in occasione di sagre, feste patronali, ricorrenze e festività civili e religiose interessanti la popolazione del luogo.
4. Fermo restando il rispetto della quiete pubblica e dei previsti limiti di rumorosità, l'utilizzo di strumenti musicali all'interno delle abitazioni private, ove siano avvertibili da terzi, è consentito nei seguenti orari:
  - dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

#### Art. 46 - Impianto e uso di macchinari.

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, fuori dai casi consentiti, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni, così come previsto dall'art. 659 comma 2° del Codice Penale.
2. All'interno dei centri abitati l'impiego di macchine ed apparecchiatura in genere, comprese quelle per l'hobbistica quali rasa erba, rasa siepi, motoseghe, ecc. con motore a scoppio per la manutenzione dei giardini, siepi e tutta la proprietà in genere è consentito:
  - a. nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre
    - nei giorni feriali: dalle ore 08 alle ore 12 e dalle 15 alle ore 20;
    - nei giorni festivi: dalle ore 09 alle ore 12 e dalle 16 alle ore 20;
  - b. nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile
    - nei giorni feriali: dalle ore 08 alle ore 12 e dalle 15 alle ore 20;
    - nei giorni festivi: dalle ore 09 alle ore 12 e dalle 15 alle ore 19;
3. L'obbligo di osservanza della interruzione delle attività di cui al precedente comma, non riguarda la manutenzione delle aree e spazi pubblici o pertinenze di edifici pubblici;

#### Art. 47 - Segnalazioni sonore, sirene e campane.

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro.

3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a 15 (quindici) secondi e di intensità moderata.

#### Art. 48 - Dispositivi sonori di allarme.

1. L'impianto ed il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro cinque minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- b. congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso-arancio, visibile dalla pubblica via e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

2. I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della Polizia.

#### Art. 49 - Attività rumorose vietate

1. Sono vietate:

- a. le grida dei venditori di merci in genere;
- b. la pubblicità sonora;
- c. l'uso di amplificatori;
- d. il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori anche rispetto alle modalità di esecuzione.

2. Le attività, di cui ai punti b) e c) del comma precedente, possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

3. Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

4. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

## Art. 50 - Impianto ed esercizio di attività rumorose ed incomode

1. Per l'impianto e l'esercizio di attività rumorose ed incomode dovrà essere presentata domanda secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2001 e conseguente normativa vigente.
2. Il procedimento sopra indicato dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti esistenti.
3. Il Sindaco potrà chiedere ogni maggiore delucidazione o chiarimento che riterrà opportuno, nonché la presentazione, a corredo della domanda, di dettagliate planimetrie dell'impianto e delle località contigue per un raggio di duecento metri.
4. Il Sindaco, caso per caso, potrà disporre l'osservanza di speciali norme o cautele, dirette ad evitare che sia arrecato danno o molestia a chiunque, con particolare riguardo alle località, nonché alle prossimità di ospedali, scuole, chiese, istituti di ricovero, biblioteche, edifici monumentali ed uffici pubblici.

## Art. 51 - Rumori, vibrazioni, esalazioni.

1. Gli impianti non debbono a causa del rumore diffusosi nell'aria, attraverso i muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia ai vicini.
2. A tale fine si dovrà tenere conto, nell'ubicazione e nel collocamento delle macchine, delle porte o finestre e della natura delle strutture murarie e della copertura.
3. Dovrà essere evitato in modo assoluto che nelle fondazioni del fabbricato si ripercuotano scosse, siano esse dovute a colpi a fondo od a qualsiasi altra causa.

## Art. 52 - Attività professionali rumorose od incomode.

1. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è consentito:
  - dalle ore 08 alle ore 12
  - dalle ore 15 alle ore 19
2. Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che sono destinate all'industria ed all'artigianato ed ai lavori stradali che riguardano la distribuzione dei servizi di pubblica utilità.
3. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
4. Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.
5. Il Sindaco, nelle zone ove il vigente strumento urbanistico preveda l'insediamento di attività artigianali e di unità residenziali, potrà disporre l'applicazione degli orari di cui al primo comma ed adottare i provvedimenti di cui al quarto comma.

### Art. 53 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose.

1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il comune si avvarrà di apposito personale incaricato munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza.
2. Fatta salva l'applicazione di specifiche previsioni normative, qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo od attenuarla entro i limiti previsti.

### Art. 54 - Mestieri girovaghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza (art. 121 T.U.L.P.S.), i mestieri girovaghi, come cantante suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustrascarpe e simili sono vietati senza permesso del Comune.
2. Sono vietati i mestieri di lavavetri, quello di accompagnatore di carrelli e tutti quelli che nel loro esercizio siano causa di petulanza e disturbo a terzi.

### Art. 55 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale.

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale o da altri uffici pubblici, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.
2. L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, nei pressi degli ingressi dei cimiteri, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere.
3. L'accattonaggio è altresì vietato davanti agli ingressi degli esercizi pubblici, degli istituti scolastici, nei parchi e nelle aree verdi, del municipio ed altri uffici pubblici; non deve intralciare comunque l'accesso alle abitazioni private e non deve causare disturbo ai passanti.
4. E' comunque vietato, su tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità minacciose, ostinate, insistenti, irritanti, o che possa offendere la pubblica decenza, o mediante l'ostentazione di piaghe o mutilazioni, o simulando disabilità per suscitare l'altrui pietà.
5. E' altresì vietato chiedere l'elemosina quando il questuante ha con sé animali, anche al fine di suscitare pietà.
6. La violazione di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attività.

### Art. 56 - Trasporto di oggetti.

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti e voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.
2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e



vengano trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.

4. Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

#### Art. 57 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi

1. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non richiusi in apposite ed idonee gabbie.

#### Art. 58 - Deposito di velocipedi, ciclomotori, carrozzelle, carriole.

1. E' vietato depositare velocipedi, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

2. In caso d'intralcio potranno essere rimossi e custoditi presso il deposito comunale e riconsegnati agli aventi titolo previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

#### Art. 59 - Rovinio di parti od accessori di fabbricati

1. Oltre a quanto prescritto nel Titolo Terzo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale per l'emissione dei provvedimenti di competenza.

#### Art. 60 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati.

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

2. L'innaffiamento o l'irrigazione di fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

#### Art. 61 - Protezione in occasione di lavori.

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere e colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia alle persone.

#### Art. 62 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

1. I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

#### Art. 63 - Apertura di botole e chiusini.

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

#### Art. 64 - Pitture e verniciature fresche.

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti, verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

#### Art. 65 – Esposizioni.

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, che possano essere ritenute pericolose per la pubblica incolumità.

#### Art. 66 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento.

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru ed altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica ed opportunamente segnalati in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci di gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

#### Art. 67 - Carichi sospesi.

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire, previa l'esecuzione degli accorgimenti di sicurezza.

#### Art. 68 – Recinzioni.

1. Fermo restando quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale Edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminata e taglienti fino ad un'altezza di metri 1,80 dal livello stradale.
2. Non è consentito l'uso di filo spinato nelle recinzioni di insediamenti di tipo residenziale.
3. L'uso di filo spinato è consentito nelle recinzioni industriali, artigianali, commerciali o produttive, a partire da un'altezza minima di metri 2,50 dal livello stradale.
4. L'uso di filo spinato è consentito senza limitazione d'altezza nelle recinzioni militari o per motivi di ordine pubblico da parte delle Forze di Polizia.

#### Art. 69 - Drappi e striscioni pubblicitari

1. I drappi e gli striscioni pubblicitari appesi ai fabbricati o attraverso le vie possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale secondo il vigente regolamento per la pubblicità.
2. Tali installazioni, debbono essere eseguite in modo che non possano arrecare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone e secondo le regole della buona tecnica e del vigente regolamento per la pubblicità.

#### Art. 70 - Luminarie e cavi elettrici.

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria, possono essere installati da privati secondo le vigenti regole tecniche atte a prevenire incidenti e danni alle persone ed alle cose.
2. L'installazione sarà soggetta al rilascio dell'autorizzazione Comunale, solo nei casi espressamente previsti dal Codice della Strada e dalle norme di sicurezza.

#### Art. 71 - Uso e manomissione di segnali.

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o limitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

## Art. 72 - Detenzione e deposito di materiale infiammabile.

1. Salvo quanto previsto dalla norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto da altri atti a contenuto normativo, il Sindaco con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

## Art. 73 - Contatori di gas e bombole.

1. Salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale Edilizio per la realizzazione di corretti impianti gas (Legge 06.12.1971 n. 1038), nonché dalle diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas devono essere collocati in locale areato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.
2. E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi-interrati.
3. Le bombole del gas devono essere collocate in vani esterni al fabbricato o direttamente all'aperto.

## Art. 74 - Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza.

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20 per 30, contenente la scritta:  
"In caso di emergenza chiamare: ....." seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabilitati.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente per particolari categorie di soggetti.

## Art. 75 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni.

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
  - a. usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
  - b. usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
  - c. far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
  - d. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli senza controllo diretto, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
  - e. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o incendio;
  - f. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi;
  - g. accendere lanterne volanti, piccole mongolfiere volanti, Khoom Fay o comunque denominati. (punto inserito con delibera C.C. n. 56 del 10 dicembre 2013)

#### Art. 76 - Fuochi artificiali.

1. Per accendere fuochi artificiali, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza, dovrà essere chiesta licenza al Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
2. L'istanza, redatta in bollo e corredata dalla documentazione di rito, dovrà pervenire almeno sessanta giorni prima di quello previsto per l'accensione dei fuochi.
3. E' fatto obbligo al richiedente di allegare polizza assicurativa che copra il rischio derivante a terzi per danni connessi all'accensione dei fuochi artificiali.
4. Nel caso che l'accensione dei fuochi venga effettuata in periodi estivi o di forte siccità, dovrà essere predisposto un adeguato servizio di vigilanza e controllo nelle zone limitrofe all'accensione al fine di scongiurare pericoli di incendio.
5. L'accensione dei fuochi artificiali di cui sopra di norma è consentita non oltre le ore 24.00.

#### Art. 77 – Sparo di petardi

1. Lo sparo di petardi, raudi e simili artifici è vietato su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per quelli ad impatto deflagrante basso o nullo (fontane, stelle e simili) sempre che le modalità di sparo non sia idonee a cagionare molestia o spavento alle persone.

#### Art. 78 – Uso di bombolette spray

1. Nei luoghi ove vi sia assembramento di persone, per qualsiasi causa o ricorrenza, è vietato a chiunque detenere o usare le bombolette spray di schiume colorate e simili.

#### Art. 79 – Somministrazione, vendita e consumo di bevande

1. Fuori dagli esercizi pubblici per la somministrazione e dalle loro pertinenze, è vietato somministrare e consumare bevande in contenitori di vetro o ceramica.
2. Durante le manifestazioni anche se a carattere locale, è vietato somministrare per l'asporto qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o ceramica.
3. Ai minori di anni 18 è vietato consumare bevande alcoliche su area pubblica od aperta al pubblico.

#### Art. 80 - Uso delle risorse idriche potabili.

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso dell'acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

## **TITOLO V - COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI**

### **Art. 81 - Obbligo di vendita.**

1. Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

### **Art. 82 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita.**

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

2. Nei locali indicati al comma precedente non possono essere assunti comportamenti, né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

3. Gli esercenti il commercio ambulante debbono servirsi, se autorizzato, di un banco decoroso e tenerlo con cura.

4. Le tende in genere, interne o esterne, ove ammesse, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

### **Art. 83 - Indicazione del peso delle merci.**

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce.

### **Art. 84 - Esposizione dei prezzi.**

1. Fatte salve le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.

2. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.

### **Art. 85 - Carta da avvolgere.**

1. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

### **Art. 86 - Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso.**

1. E' vietato il commercio in forma itinerante lungo tutte le strade che non siano dotate di adeguati slarghi o piazzole per effettuare la sosta senza creare intralcio alla circolazione stradale o pregiudizio per la pubblica incolumità.

2. Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato in determinate località od aree individuate dal Sindaco con apposita ordinanza o con apposito regolamento.

3. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Sindaco sentiti gli uffici competenti.

4. Nei luoghi di cui al primo comma sono vietati, senza apposito permesso del Comune, anche gli altri mestieri girovaghi (vedi art. 54).

5. E' vietata la sosta di attesa senza presenza di clienti per un tempo superiore a trenta minuti.

#### Art. 87 - Contegno degli esercenti il commercio.

1. E' vietato agli esercenti il commercio gridare o usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi o scommesse.

2. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti.

3. In particolare i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.

## **TITOLO VI - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

Art. 88 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni.

1. Per le violazioni a disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze del Comune, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 689/1981, con individuazione di:

- a. un minimo di 25 euro;
- b. un massimo di 500 euro.

2. Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Quando a seguito della violazione si è prodotta una modificazione dello stato dei luoghi o danneggiamento, o si è sporcato, deteriorato la cosa o lo spazio pubblico, il responsabile oltre alla sanzione pecuniaria ha l'obbligo di cessare l'attività illecita, deve provvedere al ripristino dello stato originario a sue spese o comunque poste a suo carico.

Art. 89 – determinazione dell'entità delle singole sanzioni

1. La Giunta Municipale con propria delibera, come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008 n. 125, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della Legge 689/81;

2. Nella determinazione delle singole sanzioni di cui al comma precedente si terrà conto della reiterazione così come prevista dall'art. 8 bis della Legge 689/81.



## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 90 - Abrogazione di norme preesistenti.

1. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare contraria od incompatibile con la presente normativa.

Art. 91 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Comunale.